



CLON 1994

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE MINORI

Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

D'ADDEZIO	DOTT. MARIO	PRESIDENTE
GAGGIOTTI	DOTT. RANIERO	CONSIGLIERE REL.
PERFETTI	DOTT. MARIO	CONSIGLIERE
GROSSI	DOTT.SSA MARIA	ESPERTO
POGGIOLI	DOTT. GUGLIELMO	ESPERTO

per deliberare sul reclamo, n. [redacted] R.G., proposto da [redacted] e
[redacted] Δ avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Ancona del
21/05-02/06/1998, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto 21/05-02/06/1998, il Tribunale per i Minori delle Marche sospendeva l'esercizio della potestà genitoriale di [redacted] e di [redacted], nei confronti del figlio minore [redacted], nato il [redacted], limitatamente alla decisione relativa alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e disponeva che a dette vaccinazioni doveva provvedere l'Azienda Sanitaria USL n. 1, previa verifica di eventuali incompatibilità alla stregua delle regole dell'arte medica e delle circolari in materia, e nominava tutore, ai limitati effetti di cui sopra, il Sindaco del Comune di Pesaro incaricandolo dell'attuazione della statuizione.

Avverso tale decisione proponevano tempestivo reclamo i coniugi [redacted] e [redacted] con ricorso depositato il 22/06/1998.

All'udienza odierna i ricorrenti insistevano, nel mentre il Procuratore generale ne chiedeva la reiezione del gravame.

La Corte si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono una limitazione importante della libertà individuale che il legislatore sembra aver ritenuto necessaria per la tutela della salute del singolo e della collettività, sul presupposto che il trattamento è indispensabile ed appropriato per fronteggiare una malattia e, quindi, per raggiungere l'obiettivo sociale di debellarla.

Lo stesso legislatore, però, con oculata prudenza, non prevedeva la regola generale della coercibilità dell'obbligo.

Da oltre 20 anni, a seguito di studi approfonditi e severi, la comunità scientifica di tutto il mondo ha cominciato a studiare il problema della indispensabilità e della appropriatezza delle vaccinazioni di massa, sia perchè molte delle malattie contro cui ci si vaccina (vaiolo), sono da decenni scomparse, sia perchè sempre più numerosi sono i casi in cui la vaccinazione provoca danni alla salute fino a cagionare la morte del vaccinato, sia, perchè, in prospettiva, non è possibile escludere che la manipolazione del sistema immunitario possa cagionare un profondo sconvolgimento dell'essere fino a determinare addirittura insorgere di gravi malattie come tumori, sclerosi multipla ect..

Ben consapevoli della complessità dei problemi, che ancora non hanno una soluzione pacificamente accolta dalla comunità scientifica, da molti anni tutti gli Stati più ricchi, più moderni e più attenti alla salute dei loro cittadini (USA, Giappone, Europa, salvo la Francia) hanno eliminato la obbligatorietà delle vaccinazione ed hanno consentito le più ampie possibilità di esenzione anche per semplici motivi religiosi.

A conferma dei dubbi e delle problematiche ricordate le recenti statistiche non hanno, però, evidenziato che in quei paesi ci sia stato un aumento delle malattie epidemiche ma, al contrario, hanno evidenziato una loro costante diminuzione nonchè una diminuzione delle morti cagionate dalle somministrazione dei vaccini.

Il nostro legislatore è però, come sempre, assai indeciso e in ritardo: da un lato, infatti, istituisce commissioni scientifiche presso il Ministero della Sanità, che chissà quando renderanno noti i risultati dei loro studi, dall'altro lo stesso Ministro della Sanità consente l'ingresso a scuola anche ai bambini non vaccinati, ritenendo quindi affievolito, se non scomparso, il pericolo di epidemie.

Per contro la Corte Costituzionale, alla quale ci si era rivolti preoccupati di non vedere nelle normative sulle vaccinazioni obbligatorie la coercibilità delle stesse, rispondeva (sent. n. 132 del 1992) che la mancanza di coercibilità non era in contrasto con la Costituzione e che il Tribunale Minorile poteva prendere provvedimenti ai sensi dell'art. 333 c.c. (Corte Cost. n. 258/1994) così come il Tribunale di Ancona faceva nel caso in esame.

Ritiene però questa Corte di non poter condividere tale orientamento.

Si osserva in primo luogo che mancando la coercibilità per legge, appare concettualmente arduo ritenere possibile per un Tribunale esercitare una supplenza in una materia così controversa, delicata e pericolosa senza possedere le conoscenze ed i mezzi necessari alla risoluzione di tutti i problemi conseguenti. Ciò è tanto vero che il giudice minorile si limitava, in maniera semplicistica, a delegare la USL a provvedere alle vaccinazioni previa una generica verifica di "eventuali incompatibilità alla stregua della regola dell'arte medica e delle circolari (sic) in materia"; verifica che nulla significa considerando la complessità e la difficoltà dei problemi per la cui risoluzione, a tempo pieno, lavorano centinaia di studiosi e di ricercatori in ogni parte del mondo. Sarebbe stato, per contro, necessario, prima di ritenere che i genitori tenevano un comportamento pregiudizievole per il minore, accertare, tramite una consulenza tecnica, non solo che le vaccinazioni erano gli unici mezzi necessari ed appropriati per escludere l'insorgenza delle malattie, ma che non avevano alcuna possibilità di arrecare un pericolo attuale e futuro al vaccinando "entrambe le questioni come si è visto sono così dibattute che una soluzione sicura in proposito non è consentita, allo Stato, conoscere".

Deve invece affermarsi il principio per cui, essendo tutt'altro^{ck} certo che le vaccinazioni siano il solo mezzo necessario ed appropriato per escludere l'insorgenza di alcune malattie e che le vaccinazioni non siano causa, nell'attualità e nel futuro, di gravi danni alla salute del vaccinando, ed in mancanza della coercibilità per legge delle predette vaccinazioni, non è consentito al giudice intervenire nella materia, e perciò solo, limitare la libertà individuale dei genitori di provvedere alla salute dei propri figli nei modi che ritengono più idonei.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo proposto da e con ricorso depositato il 22/06/1998 avverso il decreto del Tribunale per i Minori delle Marche in data 21/05-02/06/1998 che, per l'effetto, revoca.

Così deciso in Ancona l'11/11/1998.

Il Consigliere Rel.

(Dott. Gaggiotti Raniero)

Raniero Gaggiotti

Il Presidente

(Dott. D'Addezio Mario)

M. D'Addezio

CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Visto: Depos. alla Cancelleria
oggi 27 NOV. 1998

IL CANCELLIERE

jm

CORTE D'APPELLO DI ANCONA
È copia conforme all'originale.
Ancona, 27 NOV. 1998
IL CANCELLIERE

jm

